

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

In data odierna presso la sede operativa di Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. sita in Via Bigongiarri 41 a S. Anna si sono riuniti

Per l'azienda:

- Avv. Pierfrancesco Petroni in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Ing., Massimo Saponaro in qualità di Dirigente della società
- Dott. Massimo Cei in qualità di consulente del lavoro
- Dott.ssa Cristina Malasoma in qualità di responsabile dell'ufficio del personale

Per le OO.SS:

- Le sig.re Evelina Corrado, Serena Ramacciotti in qualità di Rsu
- Sig.ra Elisabetta Consuelo Galgani, Sig.ri Nicola Secchi e Massimo Bianchini in qualità di RSA

Premessa

I lavoratori di Lucca Riscossioni e Servizi sono inquadrati con 3 diversi CCNL: Federgasacqua, Pompe Funebri Municipalizzate e Terziario-Confcommercio. Il presente Contratto Integrativo, pur rifacendosi prevalentemente al precedente del 05.10.2018 che riguardava soltanto il Terziario, rinvia anche a quanto disciplinato dagli accordi pregressi stipulati per gli altri due CCNL, con l'obiettivo di una maggior armonizzazione possibile, migliorando le condizioni di tutti i lavoratori ed il sistema delle relazioni sindacali.

Concordano:

- 1 Erogazione di buoni pasto elettronico di importo unitario pari a €7,00 con validità retroattiva decorrente dal 01/09/2021. I buoni pasto saranno erogati anche in caso di personale assunto con contratto di somministrazione lavoro. Il diritto al buono pasto è maturato con la presenza al lavoro del dipendente, anche in modalità smart working, con un minimo di ore lavorate pari a 4.
- 2 Introduzione di un monte ore di permessi per visite mediche, pari a 18 per anno solare, utilizzabili anche in modo frazionato. Il riconoscimento avverrà dietro presentazione di un giustificativo rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria riportante l'orario della visita. Per il 2021 la decorrenza è dal 01/09/21 ed il monte ore riconosciuto fino al 31/12/21 è pari a 6 ore. L'ammontare delle ore riconosciute è da considerarsi proporzionalmente ridotto per i dipendenti con orario di lavoro part time.
- 3 Malattia

In deroga a quanto previsto dal vigente CCNL Terziario Confcommercio, per i lavoratori ad esso appartenenti si mantiene quanto stabilito con il precedente accordo integrativo del 05.10.2018:

- 3.a Integrazione del diritto allo scorporo dal periodo di comporto, dei giorni di assenza per malattia in caso di "patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili";
- 3.b Ad integrazione della previsione di cui all'art. 176 lett. b) del CCNL, il datore di lavoro per i primi tre giorni di malattia (carenza) integra il 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore, indipendentemente dal numero di eventi nell'anno solare.
- 3.c Integrazione, a carico dell'azienda, della percentuale non corrisposta dall' Inps per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione;

In deroga a quanto previsto dai vigenti CCNL presenti in azienda, per tutti i lavoratori si stabilisce che:

- 3.d trascorso il periodo di comporto ai fini del trattamento retributivo dell'assenza per malattia, il lavoratore può richiedere una aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi in caso di continuazione, ricaduta o nuovo evento dovuto a malattia causata da patologia grave che richieda terapie salvavita risultanti da apposita certificazione medica; il datore di lavoro corrisponderà durante tale periodo una integrazione pari al 30% della retribuzione.

- 4 Flessibilità oraria secondo le modalità e tempistiche che saranno inserite nell'apposito regolamento aziendale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Accordo.
- 5 Mantenimento dal precedente accordo, dell'estensione fino all'età di 13 anni del diritto alla fruizione di permessi non retribuiti per la malattia dei figli
- 6 Per i dipendenti del settore Call Center che aprono gli uffici alle ore 8:15 per effettuare le procedure propedeutiche all'attivazione del servizio, uscita anticipata di 15 minuti sul proprio orario di lavoro, secondo una turnazione organizzata dal Responsabile dell'ufficio.
- 7 Per i dipendenti che abbiano contratto il virus SARS – covid 19 nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative alla data di sottoscrizione del presente accordo o che eventualmente lo contraggano nell'arco del periodo di validità del presente accordo, la società attiverà la procedura di richiesta di infortunio all'Inail.
- 8 Istituzione, al termine del periodo emergenziale, della forma di lavoro in modalità smart working, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, per le tipologie di mansioni che lo consentano, con modalità che saranno oggetto di separata regolamentazione

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2023, e potrà essere disdetto da una delle parti firmatarie, con un anticipo di almeno 3 mesi dalla scadenza, a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente accordo esplicherà i suoi effetti fino al suo rinnovo.

Lucca, 15 ottobre 2021

Per l'azienda

Pierfrancesco Petroni

Massimo Saponaro

Massimo Cei

Cristina Malasoma

Per le OO.SS

Serena Ramacciotti

Evelina Corrado

Elisabetta Consuelo Galgani

Massimo Bianchini

Nicola Secchi